

Relazione della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 16 febbraio 2017)

Relatore di maggioranza: FABRIZIO VOLPINI

Relatore di minoranza: ROMINA PERGOLESÌ

sulla proposta di legge n. 95

a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Volpini, Micucci, Giacinti, Talè,
Giancarli, Urbinati, Biancani, Traversini, Minardi, Mastrovincenzo, Marconi

presentata in data 22 novembre 2016

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO VACCINALE PER LA FREQUENZA NEI NIDI
D'INFANZIA E CENTRI PER L'INFANZIA PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione riconosce come prioritaria la salute della comunità e in particolare quella dei minori. A tal fine tutela e preserva lo stato di salute del minore e di tutto il contesto relazionale con il quale lo stesso entra in contatto fin dai primi anni di vita.

Art. 2
(Accesso ai servizi)

1. Per le finalità dell'articolo 1, l'accesso ai nidi d'infanzia, ai centri per l'infanzia pubblici e privati accreditati, nonché ai servizi sperimentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"), è subordinato all'assolvimento degli obblighi vaccinali stabiliti dalla normativa sanitaria.

2. Per il primo accesso del minore ai servizi indicati al comma 1, il genitore o chi esercita la potestà genitoriale deve presentare una certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi vaccinali rilasciata dalla competente struttura del servizio sanitario nazionale.

Art. 3
(Deroghe)

1. L'accesso ai servizi previsti all'articolo 2 è consentito, in deroga all'assolvimento degli obblighi vaccinali, nel caso di minori affetti da immunodeficienza congenita o acquisita o da altre patologie che rendano la vaccinazione pericolosa per la salute.

2. La sussistenza dei presupposti per la deroga prevista al comma 1 è attestata dal pediatra di libera scelta.

Art. 4
(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza ed il controllo sull'applicazione degli articoli 2 e 3 sono esercitate dalla Regione.

2. La Regione irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

Identico

Art. 2
(Accesso ai servizi)

Identico

Art. 3
(Deroghe)

Identico

Art. 4
(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza ed il controllo sull'applicazione degli articoli 2 e 3 sono esercitati ~~dalla Regione~~ **dall'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).**

2. **L'ASUR** ~~La Regione~~ irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad

10.000,00 a chi consente l'accesso ai servizi di cui all'articolo 2 senza la presentazione della certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi vaccinali.

Art. 5
(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione la certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi vaccinali deve essere acquisita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 6
(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano, né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione e sugli effetti di questa legge.

euro 10.000,00 a chi consente l'accesso ai servizi di cui all'articolo 2 senza la presentazione della certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi vaccinali.

Art. 5
(Disposizione transitoria)

Identico

Art. 6
(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 7
(Clausola valutativa)

Identico